

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE*(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)*N° 48 del 24/02/2015

Oggetto: autorizzazione al pagamento dell'importo complessivo di € 67.700,14, afferente alla causa civile di I° Grado di cui al n.r.g. 1836/2010 – Sentenza n. 42/2015 Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro.	
Struttura Proponente:	Direttore della SC Gestione del Personale e Rapporti con le OO.SS – ASL 10 Firenze Dott.ssa <i>Anna Tognini</i>
	Estensore Dott. Saverio Vermigli

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa: € 67.700,14

Conto Economico n. 2B 02 02

Eseguibile a norma di Legge dal 24/02/2015Pubblicato a norma di Legge il 24/02/2015Inviato al Collegio Sindacale il 24/02/2015**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e ss.mm. e ii, e la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e ss.mm. e ii;

- la Legge Regionale Toscana n. 3 del 04/02/2008, modificata con Legge Regionale n. 32 del 19.06.2012, in forza alla quale ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) è ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

- la delega conferita, con atto prot. n. 4041 del 18/12/2012, dal Direttore Generale dell'ISPO al Direttore della SC Gestione del Personale e rapporti con le OO.SS dell'Azienda Sanitaria Locale 10 di Firenze, in forza di specifico atto convenzionale, sulla base del quale ISPO si avvale del supporto di personale di detta ASL per la gestione di varie materie tecnico operative ed amministrative, fra le quali la gestione del personale.

PRESO ATTO CHE in data 15.01.2015 il Tribunale di Firenze – Sez. Lavoro, ha emesso sentenza di condanna (Causa civile di I° grado n.r.g. 1836/2010), nei confronti dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica I.S.P.O., al pagamento in favore di n. 2 ricorrenti, di 15 mensilità, a titolo di risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto da loro percepita, in relazione all'ultimo rapporto contrattuale a tempo determinato, intercorso tra le parti, oltre accessori, ai sensi dell'art. 22 comma 36 L. 23.12.1994 n. 724 (**Allegato 1**).

RITENUTO pertanto opportuno, atteso le fasi conclusive del giudizio di prime cure, ottemperare a quanto statuito nella sentenza del Tribunale di Firenze – Sez. lavoro, depositata in data 15/01/2015 e provvedere al pagamento a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 62.228,44, come da prospetto analitico (**Allegato 2**) e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., al pagamento delle spese processuali quantificate in € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00), oltre al rimborso spese 15%, IVA e CAP, come per legge.

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di provvedere in tempo utile alla erogazione di quanto nella citata sentenza statuito.

ACQUISITO il nulla osta di capienza economica, agli atti, della S.S. Contabilità e Controllo di Gestione dello Staff Amministrativo;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/09 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

Per i motivi espressi in parte narrativa:

1) DI AUTORIZZARE l'immediato pagamento per un importo pari ad € 62.228,44, come da prospetto analitico (**allegato 2**), in favore delle ricorrenti come espressamente enucleato nella sentenza n. 42/2015 di cui alla causa civile di I° grado n.r.g. 1836/2010, emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro e contestualmente autorizzare l'immediato pagamento, dell'importo complessivo di € **5.471,70**, di cui € **3.750,00** a titolo di spese processuali, € 562,50 a titolo di rimborso spese generali del 15%, oltre CAP 4% per € 172,50 ed IVA al 22% per € 986,70, a carico di ISPO.

2) DI ISCRIVERE il costo derivante dalla presente Deliberazione pari ad € 67.700,14, di cui € 62.228,44 a titolo di risarcimento del danno in favore delle ricorrenti, ed € 5.471,70 a titolo di spese processuali, oltre al rimborso spese 15%, IVA e CAP, come per legge, a valere del fondo cause legali - Conto Economico 2B 02 02.

3) DI DARE ATTO:

- che la spesa complessiva di € 67.700,14, risulta gravare sul bilancio d'esercizio 2015 di ISPO;

- che le copie informatiche dei suddetti documenti allegati alla presente delibera, sono conformi all'originale e conservati agli atti d'ufficio.

4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della normativa vigente, attesa l'urgenza di provvedere ai pagamenti di cui trattasi;

5) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della legge Regionale Toscana n. 40 del 24.8.2005.


IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Poli



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Carraro



IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Gianni Arpani



Elenco degli allegati

- Allegato 1 Sentenza Tribunale Ordinario di Firenze -Sez Lavoro n. pagine: 11
- Allegato 2 Prospetto conteggio ESTAR n. pagine: 1

Strutture aziendali da partecipare:

S.S. Contabilità e Controllo di Gestione (ISPO);

Settore Affari Generali e Convenzioni (ISPO)

S.C. Gestione del Personale e Rapporti con le OO.SS (ASF)

S.C. Amministrazione e Bilancio (ASF).

Dipartimento Gestione Amministrazione del Personale e Organizzazione (ESTAR)

ALLEGATO 1

LOI/A

ORIGINALE

Sentenza n. 42/2015 pubbl. il 15/01/2015
RG n. 1836/2010

N. R.G. 1836/2010



URGENTE
21 GEN 2015

2015

STUDIO LEGALE
Avv. ANDREA DANILO CONTE
Via L. il Magnifico, 14 - 50129 FIRENZE
Tel 055/470759 - Fax 055/471982
e-mail: danilocontestudio@gmail.com

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1836/2010

tra

VALENTINA GIOVACCHINI
SILVIA ZACCHI

RICORRENTI

e

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA
GESTIONE LIQUIDATORIA CSPO

RESISTENTI

Oggi 15 gennaio 2015 innanzi alla Dott.ssa Nicoletta Taiti, sono comparsi:

Per VALENTINA GIOVACCHINI e SILVIA ZACCHI l'avv. CONTE ANDREA.

Per ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA l'avv. DELLO STROLOGO in sostituzione dell'avv. STOLZI PAOLO.

Per GESTIONE LIQUIDATORIA CSPO nessuno è presente.

Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.

L'avv. Dello Strologo produce la sentenza della Dott.ssa Carlucci del Tribunale di Firenze emessa in data 30 settembre 2014 per la causa n. 1882/2009 che ha accolto l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'ISPO in merito ai periodi lavorativi precedenti alla sua istituzione. Si riporta altresì alla memoria.

L'avv. Conte si riporta agli atti e contesta in diritto la sentenza oggi prodotta facendo rilevare in particolare che diversamente da quel caso nella fattispecie in questione non è stato prodotto l'atto ricognitivo del Commissario.

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Taiti

135





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Taiti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1836/2010 promossa da:

VALENTINA GIOVACCHINI (C.F. GVCVNT71R51D612A) e **SILVIA ZACCHI** (C.F. ZCCSLV70H61D612H), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv LETIZIA MARTINI, elettivamente domiciliata in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 50129 FIRENZE, presso i difensori

Parte ricorrente

contro

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. STOLZI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA MASACCIO 183 50136 FIRENZE presso il difensore avv. STOLZI PAOLO

Parte resistente

GESTIONE LIQUIDATORIA CSPO (C.F.), in persona del Commissario Liquidatore

Parte chiamata non costituita

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Giovacchini Valentina e Zacchi Silvia hanno chiesto al Tribunale: 1) l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time: a) per Giovacchini Valentina, dal 24.4.2002 al 9.5.2008, part time all'83,33%, con inquadramento livello D, CCNL Comparto Sanità; b) per Zacchi Silvia, dal 9.1.2002 al 28.1.2008, part time all'83,33%, con inquadramento livello D CCNL Comparto Sanità; 2) la condanna della convenuta Ispo al pagamento delle differenze retributive, pari ad € 51.787,23, per

Giovacchini Valentina, e pari ad € 39.247,90, per Silvia Zacchi, oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza dei crediti sino al pagamento delle somme ritenute di giustizia, da accertarsi anche a mezzo di Ctu; 3) l'accertamento della illegittimità e/o illiceità, e/o nullità della clausola di apposizione del termine ai contratti del 9.5.2008 (per Giovacchini) e del 4.6.2008 (per la Zacchi), con condanna al risarcimento dei danni pari ad € 15.000,00 per ciascuna ricorrente, o alla diversa somma di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art 1226 cc. Con vittoria di spese di lite.

Si è costituito Ispo, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica che, in via preliminare, ha concluso per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Istituto in merito a tutte le domande; in ipotesi, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva relativamente alle domande attinenti al periodo anteriore al 1.7.2008. Nel merito, per il rigetto di tutte le domande.

Autorizzata la chiamata in causa di CSPO, non costituito, nonostante regolare notifica del ricorso; effettuata istruttoria orale e documentale e concesso termine per note finali, la causa è stata discussa e poi decisa all'odierna udienza con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letto.

SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA.

Le ricorrenti deducono di avere stipulato con CSPO una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di specifici progetti, sostenendo tuttavia di avere svolto anche attività lavorative che esulavano dai singoli progetti, con modalità proprie e tipiche dei rapporti di lavoro subordinato; attività lavorativa che continuava, si dice, con le stesse modalità anche nei periodi tra un contratto ed un altro (per la ricorrente Giovacchini furono stipulati, i seguenti contratti: 24.4.2002-23.4.2003; 16.6.2003-15.6.2004; 1.9.2004-31.3.2005; 1.4.2005-31.3.2006; 10.4.2006-29.4.2006; 1.5.2006-30.10.2006; 31.10.2006-9.10.2007; 2.11.2007- 31.12.2007; 1.1.2008-31.1.2008; 1.2.2008-30.4.2008; per la ricorrente Zacchi furono stipulati i seguenti contratti: 9.1.2002-8.1.2003; 16.1.2003-15.1.2004; 20.1.2004-31.3.2004; 1.4.2004-6.1.2005; 17.1.2005-16.1.2006; 23.1.2006-22.1.2007; 29.1.2007-28.1.2008).

In particolare, le ricorrenti assumono in ricorso di avere svolto la loro attività consistente nella effettuazione di interviste a pazienti degenti in strutture ospedaliere sulla base di questionari, registrazione di questionari su data base, catalogazione in relazione ai vari progetti, trasformazione dei dati in codici, incollaggio dell'etichetta contenente un codice a barre sul questionario, lettura ottica dei medesimi questionari, trasformazione dei dati numerici in dati nutrizionali tramite il sistema STATA, trasmissione dei files ai collaboratori dell'U.O. per la creazione di una statistica dei dati raccolti. Attività che erano state effettuate senza autonomia in base a procedure standardizzate. Non solo, ma - a dire delle ricorrenti - queste attività venivano effettuate oltre che per i progetti oggetto dei contratti,



anche per progetti estranei; così come alle ricorrenti erano stati assegnati altri incarichi, quali la ricarica di azoto liquido, il ritiro dei campioni di sangue (per la Giovacchini, nell'ambito del progetto Mugello). La Zacchi poi era stata incaricata di recarsi più volte presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Greve in Chianti per ricerche anagrafiche legate al progetto Inchiante, progetto non previsto nei contratti da lei stipulati; entrambe poi erano state incaricate di contattare i tecnici informatici in caso di problemi.

Attività che venivano tutte svolte, si dice, dando la piena disponibilità per l'intera giornata lavorativa, utilizzando strumentazione di proprietà dell'Istituto (presso cui avevano una postazione), osservando un orario imposto con sottoscrizione di fogli che indicavano l'entrata e l'uscita. Secondo le ricorrenti, entrambe erano sottoposte alle direttive dei medici dell'Istituto, con loro convocazione in riunioni organizzative in cui venivano indicati i dati da analizzare e le modalità di analisi, sussistendo un obbligo di comunicazione delle assenze e con ferie da usufruirsi previo accordo con l'Istituto.

Premessa la ricostruzione in fatto dei rapporti delle ricorrenti come dalle stesse dedotto, deve analizarsi preliminarmente se sussista o meno violazione dell'art 7, comma 6, D.l.vo n. 165/2001, secondo cui *"Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: A) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; B) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; C) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; D) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica o di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.l.vo n. 276/2003, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti..... Si applicano le disposizioni previste dall'art 36, comma 3, del presente decreto".*



La norma richiede quindi in modo espresso dei presupposti di legittimità da cui non è possibile prescindere.

Posto che, per affermazione dello stesso ISPO, questi e, prima il CSPO, si occupavano di prevenzione oncologica, è accertato che l'attività delle ricorrenti (per la raccolta e elaborazione dati in materia, attraverso l'effettuazione di interviste e trasformazione dei relativi dati) si estrinsecasse nel settore di competenza dei convenuti.

Quanto alla corrispondenza dell'attività a progetti specifici e determinati (presupposto sub A), si evince che l'attività di Giovacchini e Zacchi non era strettamente legata alle attività progettuali oggetto dei rispettivi contratti.

Emerge dall'istruttoria orale che alle ricorrenti venivano date disposizioni di lavorare sui singoli progetti che costituivano l'oggetto dei loro contratti, ma che - per accordi tra operatori - poteva essere devoluta loro la lettura anche di questionari afferenti ad altri progetti (così, il teste Palli, ma anche il teste Saieva). Per contro, non è emerso che le stesse si occupassero anche delle ricariche dell'azoto liquido, circostanza che è stata esclusa dal teste Palli, il quale ha altresì affermato che il ritiro dei campioni di sangue era di competenza degli assistenti, potendo essere capitato occasionalmente che tale ritiro fosse curato dalle ricorrenti. Su tale ultimo punto la Zanna ha invece affermato che tutte le volte in cui le stesse andavano a fare le interviste a Careggi, a Borgo San Lorenzo o nel distretto recuperavano anche il sangue, sussistendo dunque una eventualità che anche tale attività venisse posta in essere dalle ricorrenti..

ISPO non ha poi preso posizione né ha dimostrato l'impossibilità di utilizzare personale dipendente per le attività a cui erano deputate le ricorrenti, risultando pertanto violato anche il presupposto di cui alla lettera B).

Ciò premesso, deve accertarsi altresì se vi fosse stato un effettivo utilizzo delle ricorrenti quali lavoratrici subordinate e dunque se il rapporto ebbe a svolgersi con le caratteristiche della subordinazione.

In particolare, in merito all'esistenza di poteri di direttiva e di controllo sulla loro attività, è stato confermato che sebbene le procedure di raccolta dati venissero svolte secondo le prescrizioni di un protocollo (teste Palli), venivano fatte riunioni periodiche per valutare lo stato di avanzamento dei progetti, a cui partecipavano anche la Giovacchini e la Zacchi (Palli), riunioni nel corso delle quali veniva effettuato il controllo sul loro lavoro da parte dei dott.ri Palli, Masala, Saieva e tale controllo *"...era su tutti i componenti del gruppo di lavoro, nel gruppo c'erano dipendenti e non. Il controllo era su ciascuno del gruppo"*. In sostanza, non è emerso dall'istruttoria compiuta che il controllo sull'attività delle due collaboratrici fosse di diversa natura rispetto a quello che si esercitava sui



dipendenti ovverosia si esaurisse in quella mera necessità di coordinamento che caratterizza i rapporti di collaborazione e avesse quindi una minore intensità rispetto al controllo caratterizzante i rapporti di lavoro subordinato.

Nel medesimo senso, sulla esistenza di un potere di subordinazione, soccorre anche la corrispondenza e-mail in atti che evidenzia una ingerenza dell'Istituto nel lavoro delle ricorrenti particolarmente pregnante.

Le ricorrenti erano inoltre tenute a firmare i fogli di entrata e di uscita (si vedano le risultanze documentali), non apparendo ragione giustificativa la circostanza che tali fogli fossero firmati per ragioni organizzative (Saieva) o per polemiche insorte tra i vari collaboratori (Palli), dal momento che peraltro tali fogli erano stati necessariamente istituiti dallo stesso CISPO. Peraltro, il Saieva ha ammesso che i turni in laboratorio dovevano essere rispettati dalle ricorrenti che semmai potevano scambiarli.

Secondo Saieva, se le ricorrenti erano impossibilitate a svolgere la loro attività dovevano avvertire (anche se non c'era un obbligo di certificazione, secondo Palli), mentre le ferie si concentravano tutte nel mese di agosto, quando l'Istituto chiudeva: in ogni caso, secondo Palli esistevano accordi per sintonizzare la presenza dei collaboratori e dunque c'era una necessità di coordinamento al pari del personale dipendente.

E' altresì emerso che le ricorrenti avevano un postazione in CSPO e utilizzavano le attrezzature tutte le strumentazioni di lavoro di proprietà di tale soggetto (così, Tanzini e Palli).

Pertanto, può dirsi accertato che il rapporto lavorativo della Zacchi e della Giovacchini non rispettò quelle che erano le caratteristiche della collaborazione e che vi fu un loro inserimento stabile nell'ambito dell'Istituto, con sottoposizione a poteri di direttive e controllo, propri del rapporto di lavoro subordinato.

L'istruttoria ha tuttavia dimostrato come non sia stata data prova della continuità dell'attività lavorativa tra un contratto e un altro: invero, guardando il succedersi dei contratti si nota come in alcuni casi vi erano stacchi temporali minimi, ma anche di una certa rilevanza tra le varie stipulazioni: in tali lassi temporali non risulta svolgimento di attività lavorativa.

SUI CONTRATTI A TERMINE.

Le ricorrenti ebbero poi a stipulare i seguenti contratti a termine: la Giovacchini, dal 10.5.2008 al 9.8.2008; la Zacchi, dal 9.6.2008 al 8.9.2008, venendo ad esecuzione i contratti a cavallo tra le due gestioni, con svolgimento della prestazione lavorativa sia sotto CSPO sia sotto ISPO..



Sotto tale profilo viene contestata la mancanza di causale nell'apposizione del termine ad entrambi i contratti nonché la violazione dell'art 3 D.l.vo n. 368/2001, facendo difetto al momento di stipula dei contratti delle ricorrenti il documento di valutazione dei rischi.

In merito a tale ultima circostanza, sulla quale parte resistente non ha preso posizione alcuna nel corpo della memoria, le considerazioni che seguono.

L'art 3 del D.l.vo n. 368/2001 recita: "*L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa.....d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.....*".

La giurisprudenza di legittimità ha espressamente ritenuto che "*In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla.....*"

Ad avviso del Tribunale, una tale disposizione (e le conseguenze che alla sua violazione si riconnettono) deve ritenersi applicabili anche al datore di lavoro pubblico, atteso che la norma in questione mira a tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore, beni che riguardano anche il lavoratore del settore pubblico, non ravvedendosi la necessità di un diverso trattamento tra lavoratori a seconda della loro operatività nel campo pubblico o privato, allorquando vengono in questione interessi anche di natura costituzionale che devono essere tutelati (sul punto, si richiama la condivisibile giurisprudenza di questo stesso Tribunale).

Da tali considerazioni consegue l'illegittimità della clausola appositiva del termine ai contratti stipulati in assenza di un tale documento, rimanendo assorbito in tale motivo di nullità ogni altra questione in punto di illegittimità della clausola medesima (inerente la supposta genericità della causale).

Ne consegue che devono individuarsi le conseguenze scaturenti da una tale accertamento, considerato che trattasi di rapporto di lavoro pubblico, nell'ambito del quale è preclusa (a differenza che nel settore privato) la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in ossequio



al principio costituzionale dell'art 97 Cost di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione per cui i rapporti di lavoro si costituiscono tramite pubblico concorso.

Invero, l'art 2, comma secondo, del D.l.vo n. 165/2001 recita: *"I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo... .."*.

L'art 36, comma quinto, del medesimo decreto ha previsto che *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative... .."*.

Il decreto in questione fa dunque un rinvio alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le diverse disposizioni previste dal medesimo decreto; tra tali disposizioni diverse rientra l'art 36 che esclude la possibilità di conversione dei rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di norme imperative in materia di assunzioni.

Sulla questione possono farsi brevi cenni sulla normativa e giurisprudenza comunitaria.

Sul punto, si richiama l'art 5 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato (attuato con direttiva comunitaria 1999/70) che offre agli Stati membri la possibilità di stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato devono ritenersi contratti o rapporti a tempo indeterminato.

La giurisprudenza comunitaria (si veda in particolare, sent. Marruso del 7.9.2006 n. 53/04) ha precisato come l'art 5 dell'accordo quadro *"non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato"*, riconoscendo in realtà *"..... la facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tenere in considerazione le esigenze particolari degli specifici settori d'attività e/o delle categorie di lavoratori considerati... .."*.

Il rapporto di pubblico impiego, per le sue caratteristiche, costituisce un'ipotesi sussumibile in quelle esigenze particolari per cui può scegliersi di non convertire il rapporto; di qui, la scelta operata con l'art 36 del D.l.vo n. 165/2001 che costituisce norma non abrogata e prevalente rispetto alla disciplina generale del D.l.vo n. 368/2001, in quanto connotata da elementi di specialità (si veda anche Cass Sez lav. n. 392/2012).



Quanto alle conseguenze economiche, non può trovare applicazione l'art 32 della L. n. 183/2010, applicabile al solo settore privato, come si evince dall'esordio della norma stessa in cui si dice espressamente "in caso di conversione" (conversione appunto preclusa nella specie).

Per contro, può essere accolta, quale unica tutela della lavoratrice, la domanda risarcitoria.

Sebbene le ricorrenti non provino i danni subiti a seguito dell'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato (ragione che precluderebbe l'accoglimento della domanda risarcitoria, Cass. n. 392/2012), sussiste in ogni caso un diritto al risarcimento.

Invero, la possibilità, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (che consente "alle autorità nazionali di adottare misure... che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro") di riconoscere all'art 36 D.l.vo n. 165/2001 una componente anche dissuasiva e deterrente, a garanzia del rispetto delle normative vigenti, consente la risarcibilità di un danno che sia sganciato dagli oneri probatori a carico del danneggiato.

Quanto alla misura del risarcimento può richiamarsi la disciplina prevista dal nuovo testo dell'art. 18 comma III dello Stat. Lav. (introdotto dalla L. 92/12), secondo cui in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro (per i casi di nullità del licenziamento), può essere richiesta un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, somma che appare congrua a monetizzare la reintegra nel posto di lavoro che, nella specie, è preclusa per le considerazioni suesposte.

SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI ISPO IN MERITO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SVOLTISI SOTTO CSPO E AI CONTRATTI A TERMINE.

Quanto alla questione di legittimazione passiva di ISPO in merito ai rapporti di collaborazione stipulati con CSPO prima del 1.7.2008, data in cui ISPO subentrò al CSPO, nonché ai rapporti a termine, svoltisi tra le due gestioni, le considerazioni che seguono.

Dalla L. R. Toscana n. 3/2008 può evincersi che tra i due soggetti (CSPO e ISPO) non ebbe a verificarsi un fenomeno di successione a titolo generale, dal momento che all'art 14, comma 5, della medesima legge si dice: "La Giunta Regionale con propria deliberazione da adottarsi entro il 30.6.2008 approva il piano di ricognizione ed individua la dotazione di beni e personale da assegnare all'ISPO ed i rapporti nei quali l'ISPO succede al CSPO ai sensi dell'art 19".

L'art 19, comma 2, ha disposto il subentro dell'ISPO al CSPO, prevedendo "La delibera della Giunta Regionale di cui all'art 14, comma 5, definisce: a) la dotazione patrimoniale dell'Istituto, comprensiva



di beni mobili e immobili utilizzati dal CS; b) la dotazione di personale da assegnare all'ISPO.....; c) i rapporti giuridici in essere al CSPO nei quali subentra il nuovo Istituto".

Pertanto, alla luce di tale disciplina, il CSPO veniva posto in liquidazione e al suo posto veniva istituito l'ISPO, mentre il Presidente della Giunta Regionale, con decreto da adottarsi entro il 1.7.2008, dichiarava aperta la gestione liquidatoria, nominava un Commissario liquidatore e nella gestione liquidatoria venivano confluite tutte le passività e le attività non confluite nell'istituendo ISPO nonché i rapporti relativi al contenzioso in corso sia giudiziale che stragiudiziale.

In ISPO confluivano dunque solo i rapporti dei quali era titolare il CSPO indicati nella delibera della Giunta Regionale da adottarsi a seguito della ricognizione effettuata dal Commissario liquidatore e che erano in essere al momento del trasferimento.

Ciò premesso, si osserva:

1) in merito ai contratti di collaborazione, dissimulanti rapporti di lavoro subordinato, non è stata accertata una continuità di rapporto lavorativo negli intervalli tra un contratto di collaborazione e l'altro né tra l'ultimo contratto di collaborazione e i contratti a termine; pertanto quei rapporti non erano "in essere" al momento del passaggio tra CSPO e ISPO, ma si erano già esauriti: ragione per cui non potevano essere ricompresi nel piano di ricognizione relativo ai rapporti transitanti. Da tale osservazione consegue il difetto di legittimazione passiva di ISPO relativamente alla richiesta di riconoscimento del rapporto lavorativo subordinato e delle relative differenze retributive (che dovrebbero essere di competenza della gestione liquidatoria CSPO, chiamata in causa, ma verso la quale non è stata avanzata alcuna domanda);

2) in merito ai contratti a termine, stipulati con CSPO e continuati con ISPO, si osserva come al momento del passaggio (1.7.2008), i relativi rapporti fossero ancora "in essere" e come parte convenuta non abbia dato dimostrazione che tali rapporti non transitavano in ISPO, dimostrazione che poteva essere fornita con la produzione dell'atto ricognitivo dei rapporti transitanti, ma che non è stato prodotto.

In definitiva, la domanda di differenze retributive relative ai contratti di collaborazione deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva di ISPO; va invece accolta la domanda relativa ai contratti a termine con condanna di ISPO al pagamento in favore della ricorrente di un importo pari a quindici mensilità, a titolo di risarcimento del danno, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla convenuta, oltre accessori ex art 22, comma 36, l. n. L. n. 724/1994.

Le spese di lite, liquidate ex DM n 55/2014, sono a carico di parte resistente, previa compensazione della metà in considerazione delle ragioni della decisione (soccombenza parziale della convenuta).



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

respinge la domanda relativa al riconoscimento di un rapporto lavorativo subordinato part time e al pagamento delle relative differenze retributive per difetto di legittimazione passiva di ISPO;

previa declaratoria di nullità delle clausole appositive del termine ai contratti stipulati tra le parti (contratto del 9.5.2008, per Giovacchini; contratto del 4.6.2008, per Zacchi), condanna Ispo al pagamento in favore di ciascuna ricorrente della somma di quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalle ricorrenti; oltre accessori ex art 22, comma 36, l. n. L. n. 724/1994, a titolo di risarcimento del danno;

compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna Ispo al pagamento del residuo che liquida in € 3.750,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 15 gennaio 2015

Il Giudice
dott. Nicoletta Taiti

ALLEGATO N°2

SENTENZE ISPO 2014

RIEPILOGO FINALE			
	INDENNITA' PARI A 15 MENSILITA' SU LORDO	INTERESSI LEGALI DALLA DATA DELLA SENTENZA SU LORDO	TOTALE SPETTANTE
		*	
3152 GIOVACCHINI VALENTINA	31.095,90	18,32	31.114,22
3142 ZACCHI SILVIA	31.095,90	18,32	31.114,22
TOTALE GENERALE	62.191,80	36,64	62.228,44
* DATA SENTENZA: 15.1.2015			

05/02/2015